



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della BASILE TRADING Srl Unipersonale, per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 33, co. 21, della legge n. 183/2011.

Sono presenti:

- per la BASILE TRADING Srl Unipersonale, Cinzia Muratori, con delega, e Ivan Pagliarani;
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Daniela Rondinelli;
- per la UILTUCS UIL Nazionale, Marco Marroni;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la BASILE TRADING Srl Unipersonale, con sede legale in Cervia (RA), opera nel settore commercio, con un organico aziendale pari a n. 28 unità;
- la Società ha fruito del trattamento di CIG in deroga in virtù di accordo ministeriale del 16.01.2012, per complessivi 6 mesi, dal 16 gennaio 2012 al 15 luglio 2012;
- con nota prot. 0015411 dell'11.07.2012, ha presentato istanza di convocazione presso questo Ministero al fine dell'espletamento dell'esame congiunto necessario per la concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga;
- pertanto, con successiva nota prot. 0016300 del 23.07.2012, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" ed, in particolare, il comma 8 dell'art. 19 che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse formano parte integrante.

- La BASILE TRADING SRL presenterà istanza di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, per il periodo dal 16 luglio 2012 al 31 dicembre 2012, per un numero massimo di 15 lavoratori (di cui n. 6 part-time).

- I lavoratori interessati dalla Cassa sono così ripartiti:

- a) n. 3 occupati nella Regione Puglia (di cui n. 1 p.t. all'82,50% e n. 1 p.t. al 75%);
- b) n. 2 occupati nella Regione Emilia Romagna;
- c) n. 3 occupati nella Regione Toscana;
- d) n. 4 occupati nella Regione Lazio (di cui n. 2 p.t. al 75% e n. 1 p.t. al 50%);
- e) n. 3 occupati nella Regione Abruzzo (di cui n. 1 p.t. al 75%).

- La CIG sarà attuata con riduzione massima del 25% dell'orario di lavoro, con rotazione del personale. I lavoratori coinvolti dalla procedura sono gli addetti alle vendite e n. 1 lavoratore addetto alla gestione del punto vendita di Castel San Pietro Terme (BO).

- La Società anticiperà il trattamento di CIG in deroga di competenza dell'INPS.

- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

- La società allega al presente verbale l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito. La scrivente D.G. delle Relazioni industriali e dei Rapporti di Lavoro rende noto alle parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto, e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla D.G. per le politiche attive e passive del lavoro e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio bimestrale sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifico atto di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione in sede



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

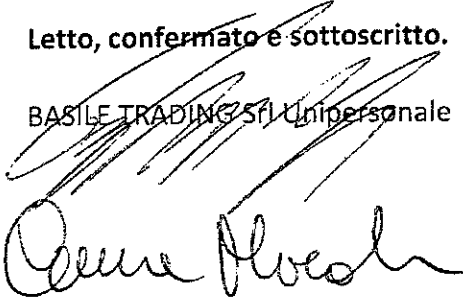
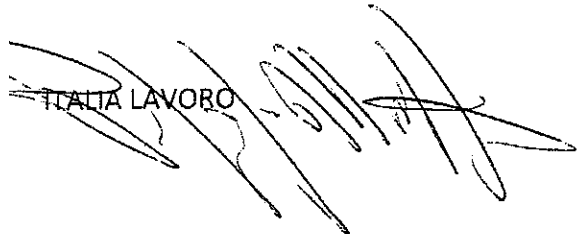
ministeriale, tenute alla corresponsione del 40% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo del 20 aprile 2011. Si precisa che, dai dati di monitoraggio forniti dall'INPS, risulta che la Regione Puglia ha completato l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga (nota prot. n. 40/0018799 del 28.05.2012 della DG per le politiche attive e passive del lavoro).

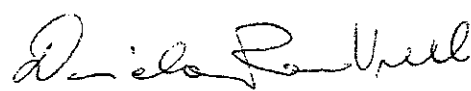
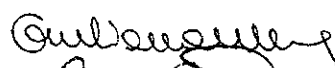
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti della legge n. 183/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

BASILE TRADING Srl Unipersonale

OO.SS.



ITALIA LAVORO


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

